

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Prot. nr. 15128

Li, 10 novembre 2011

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig.ra Tai Carlotta
VICCHIO

Ai Capi Gruppo Consiliari
Lazzerini Simone
Capocchini Nadia
Lecca Raffaele
LL.SS.

All'Albo Pretorio del Comune

OGGETTO: Invio verbale seduta del Consiglio Comunale

Si trasmette in allegato, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta del Consiglio Comunale del 18-10-11,
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Antonia Zarrillo)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 18-10-11, tenutasi alle ore 19:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

IZZO ROBERTO	P	SANTONI RICCARDO	P
LAZZERINI SIMONE	P	NOCENTINI GRAZIA	P
GASPARRINI MARCO	P	ONTANETTI RINALDO	P
BONANNI TERESA	P	CELLI STEFANO	P
TAI CARLOTTA	P	CAPOCCHINI NADIA	P
PASI MASSIMO	P	BATTAIN ROBERTO	P
PETTI LORENZO	P	LECCA RAFFAELE	P
ROSA GIUSEPPE	P	CORALLI CATERINA	P
GANASSI ELENA	P		

Presiede la Sig.ra TAI CARLOTTA, assistita dal Segretario Dr.ZARRILLO ANTONIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

Proposta N. 113 Del 18-10-11	N.
Esito Esame: Approvata	101
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI	
Si dà atto che il presente punto per volontà del Consiglio, costituisce integrazione all'Ordine del Giorno.	
Preliminarmente chiede la parola il Consigliere Rinaldo Ontanetti il quale dà lettura della comunicazione avente ad oggetto Roma e la guerriglia urbana il cui testo di seguito si riporta: " Roma 14 Dicembre 2010 – Roma 14 Ottobre 2011.	
Due manifestazioni fatte da organizzazioni diverse ma con le stesse motivazioni: crisi economica, disoccupazione, precariato, tagli, restrizioni, incertezza del futuro, Governo e Parlamento inadeguati.	
Due manifestazioni pacifiche finite in guerriglia urbana per l'assalto devastante di Gruppi allenati al disordine sociale.	
Per le fonti d'informazione, le motivazioni della manifestazione sono passate in secondo piano.	
Si parla di guerriglia e chi sono questi gruppi di teppisti che si muovono come sotto un'unica regia.	
La solidarietà alle Forze dell'Ordine che hanno operato sul campo mi sembra doverosa. Io mi fermo alle Forze dell'Ordine che hanno operato sul campo perché come sempre, estendere questo, a tutto l'apparato delle Forze dell'Ordine per mia convinzione, mi resta un pochino difficoltoso perché le Forze dell'Ordine sono quelle	

che operano sul campo, ma sono anche quelle che organizzano i propri servizi sulla base degli indirizzi che vengono via via impartiti e spero che siano soltanto del Ministero e non risalgono a fonti che purtroppo, nella storia della nostra Nazione si sono più volte manifestate.

Sono le stesse forze che oggi hanno scioperato contro i tagli operati dal Governo mettendo in crisi il buon funzionamento dell'ordine pubblico dopo il 14 Ottobre restano sempre le due questioni:

- 1) Una soluzione per lo stato sociale ed economico;
- 2) Individuare i responsabili dei disordini chi li finanzia e a che scopo, se c'è una regia unica.

Questi sono i punti interrogativi che un anno fa, dissi in questo Consiglio. Dopo un anno non è cambiato niente, addirittura a Roma abbiamo rivisto immagini delittuose che hanno riportato alla mente i fatti di Genova una lunga scia in questo Consiglio.

Di fronte a questo, nasce un altro interrogativo: è davvero impossibile per i nostri servizi scoprire e intercettare prima questi gruppi?

Se solo ci fosse una cosa che si doveva e poteva fare e non è stata fatta, viene da chiedersi a chi giova.

A questo Consiglio chiedo di condividere le motivazioni della manifestazioni e la solidarietà per la Polizia".

II SINDACO riferisce: "In data odierna è stata stipulato il contratto con le Associazioni Il Mulino, Podere Aiasanta e Le Case Vespignano per il sette profughi che arrivarono a Giugno di quest'anno. Sono sette perché in questi mesi è nato un bambino alla coppia che è ospite dell'Aiasanta. Per la soddisfazione di tutti, oggi le ho viste tranquille e serene a differenza di quando arrivarono che erano abbastanza provate. Queste Associazioni stanno facendo un ottimo lavoro".

II CONSIGLIO COMUNALE

Udite le comunicazioni del Consigliere Ontanetti Rinaldo e del Sindaco testè riportate;

PRENDE ATTO

Proposta N. 111 Del 14-10-11

Esito Esame: Approvata

N.
102

Oggetto:

Trasformazione della Comunità Montana Mugello in
Unione dei Comuni - Approvazione atto Costitutivo
e Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mu=
Gello

Si dà atto che il consigliere Rosa, in applicazione dei disposti di cui all'art. 78 c.2 del D.Lgs. n.267/00, non partecipa alla discussione e votazione del presente punto all'o.d.g. in quanto ritiene sussistente un conflitto di interesse tra la posizione di consigliere comunale e la proposta di delibera oggetto di trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 16.08.2001, i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio, Vaglia, facenti parte della Comunità Montana Mugello hanno avviato un percorso che ha portato all'individuazione del territorio della stessa Comunità Montana quale livello ottimale per la gestione di servizi in forma associata, attivando nel contempo gestioni

associate che sono state incentivate dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che la gestione associata di funzioni e servizi rappresenta sempre più una risposta alle crescenti difficoltà delle strutture comunali che, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni, si trovano spesso a dover gestire le sempre maggiori competenze attribuite, con mezzi e risorse, sia umane che finanziarie insufficienti;

PRESO ATTO che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, (articolo 14), convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, tutte le funzioni fondamentali dei Comuni, così come individuate dall'art. 21, comma 3 della Legge sul federalismo n. 42/2009, devono essere obbligatoriamente esercitate in forma associata per i Comuni sotto i 5.000 abitanti o sotto i 3.000 abitanti per quelli appartenenti o già appartenuti a Comunità Montane, entro i termini e con le modalità che dovevano essere definite in un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, l'art. 16 del D.L. 138 del 13.08.2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito con L. 148 del 14 settembre 2011, ha anticipato al 31 dicembre 2012 la gestione in forma associata di tutte e sei le funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 della citata legge n. 42 del 2009, modificando altresì il limite demografico minimo per l'esercizio associato delle stesse;

CONSIDERATO che la gestione associata consente da un lato di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie e dall'altro di conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi, con conseguente miglioramento degli stessi;

VISTA la Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37, come modificata dalla legge finanziaria regionale 29 dicembre 2010 n. 65 che all'art. 15 prevede che i Comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la comunità montana possono trasformarla in unione di comuni; che l'unione deve essere promossa e costituita da almeno la maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale, secondo la disciplina prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e deve avere le caratteristiche di cui all'art. 16 della citata L.R. n. 37/2008;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs.n. 267/2000 che prevede la possibilità per due o più Comuni di norma contermini di costituire una unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, prevedendo altresì che l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, disciplinate dall'art.6 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2001 n. 40 " Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni";

PRESO ATTO che dalle numerose Conferenze dei Sindaci della Comunità Montana Mugello e relative decisioni è emersa la quasi unanime volontà di procedere alla trasformazione della Comunità Montana Mugello in Unione di Comuni al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi, partendo da quelli svolti dalla Comunità Montana e con la volontà di ampliarne il contenuto, nel rispetto della legge regionale n. 37/2008, nell'ottica di continuare a garantire la tutela dei territori montani e marginali, promuovendone lo sviluppo e la loro valorizzazione;

PRESO ATTO che in data 27.07.2011 l'Assemblea della Comunità Montana ha approvato un atto di indirizzo per dare avvio alle procedure di trasformazione della Comunità Montana Mugello, in Unione di Comuni, ai sensi della L.R. n. 37/2008 e

successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che in conferenza dei Sindaci e, poi, con relativa nota del 26.08.2001 Prot. 9237, il Sindaco del Comune di Vaglia, ha comunicato la volontà del Comune rappresentato di non aderire alla costituenda Unione di Comuni;

DATO ATTO:

CHE la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 21 Settembre 2011, con Decisione n. 14 ha approvato bozza definitiva dell'atto costitutivo (Allegato A) e bozza definitiva del testo dello Statuto dell'Unione Mugello, (Allegato B) e che entrambi gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

CHE questo Consiglio Comunale ha approvato in data 28.7.2011, con atto n.75 la mozione ad oggetto:"Unione dei Comuni";

CHE la 1° commissione consiliare del Comune di Vicchio si è riunita in data 26.09.2011 il cui verbale è depositato in atti;

CONSIDERATO che la trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni intende perseguire anche i seguenti obiettivi strategici:

- a. Pari opportunità per tutti i cittadini dell'Unione di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli Comuni;
- b. Efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall'uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;
- c. Efficacia, attraverso l'aumento della specializzazione degli addetti, per un miglior servizio ai cittadini e alle imprese e una miglior qualità del servizio;
- d. Sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio di riferimento, ricercando l'armonizzazione della regolamentazione in tutti i campi;
- e. Accrescere il ruolo istituzionale del Mugello, elevandone la forza contrattuale rispetto ai livelli politici e amministrativi sovra ordinati;
- f. Adeguatezza dimensionale per affrontare al meglio i difficili problemi di ordine ambientale, economico, sociale e culturale che richiedono enti strutturati per gestire risposte complesse;
- g. Valorizzazione e sviluppo professionale delle competenze, ampliando le possibilità di utilizzazione delle professionalità esistenti nel sistema degli enti locali del Mugello;

RILEVATA, da quanto espresso dalla Conferenza dei Sindaci, la volontà di istituire per le motivazioni sopra espresse, una Unione di Comuni e di approvarne i relativi Atto Costitutivo e Statuto;

DATO ATTO che l'art. 6 del D.L.vo n. 267/2000, al comma 4 stabilisce che "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie";

CHE il consiglio comunale di Vicchio è composto dal sindaco e da n. 16 consiglieri e che pertanto la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati è pari a n.12 voti favorevoli, mentre la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati è pari a n.9 (arrotondato all'unità superiore) voti favorevoli;

PRESO ATTO che la presente proposta, già sottoposta a votazione nella precedente seduta consiliare del 30.9.2011 – atto n. 97- non è stata approvata in quanto non ha riportato la maggioranza qualificata richiesta dalle vigenti norme;

CHE la stessa è stata preliminarmente sottoposta a nuova approvazione, ai sensi del citato art.6 comma 4 del D.Lgs n.267/00, nella seduta consiliare del 14.10.2011 con atto n.100, riportando la prima votazione favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a questo Comune;

CHE viene oggi sottoposta per la seconda volta a votazione confermativa ai sensi del più volte citato disposto dell'art. 6 del D.L.vo n. 267/2000, al comma 4;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/00 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

- presenti n. 14 consiglieri: voti favorevoli n. 9, voti contrari n.2 (Lecca e Coralli), astenuti n. 3 (Celli, Capocchini e Battain);

DELIBERA

1.DI COSTITUIRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.15 della legge regionale 26 giugno 2008 n.37 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, l'Unione di Comuni denominata "Unione Montana dei Comuni del Mugello", costituita da 9 Comuni di : Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio quale trasformazione della Comunità Montana Mugello;

2.DI APPROVARE in via definitiva il relativo Atto costitutivo e Statuto, allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera A) e B) per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.DI TRASMETTERE il presente atto completo dei relativi allegati A) e B) al Presidente della Giunta Regionale, per la verifica delle condizioni di trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, come previsto dall'art. 16 della citata L.R. n. 37/2008 e s.m.i. con la richiesta di nomina di un commissario in sostituzione degli organi della Comunità Montana Mugello ai sensi dell'art. 15 comma 4 della più volte citata L.R.n. 37/2008 e s.m.i.;

4.DI DARE ATTO che la presente delibera, unitamente agli atti allegati (Atto Costitutivo e Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello), verrà pubblicata all'Albo pretorio on line per la durata di 30 giorni consecutivi, come previsto art.6 comma 5 del D.Lgs. 267/00;

5. DI DARE ATTO che l'effettiva costituzione dell'Unione di Comuni decorrerà dalla data di sottoscrizione dell'Atto costitutivo da parte dei 9 Sindaci dei Comuni di Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio;

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/00, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Presenti n.14 consiglieri: voti favorevoli n.10, voti contrari n.2 (Lecca e Coralli), astenuti

n.2 (Celli e Capocchini).

Allegato A)
Atto costitutivo
Unione Montana dei Comuni Mugello

L'anno duemilaundici (2011) il giorno ____ del mese di _____ presso la sede
_____ con la seguente scrittura

privata valida ad ogni effetto di legge tra:

- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;
- ✓ Comune di ----- con sede legale in -----codice fiscale-----
rappresentato dalla sig.ra/sig. -----, in qualità di Sindaco pro tempore, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n°_____ del allegata
al presente atto in copia autentica ;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio, come sopra rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto e' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs.n°267/2000 e della Legge regionale n°37/2008 l'Unione dei Comuni denominata " UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO"

Art. 2

L'Unione Mugello è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico

Art. 3

L'Unione Mugello e' costituita allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni, nonché conferite dalla provincia, dalla regione e da altri enti pubblici.

Art. 4

L'Unione Mugello costituisce strumento operativo dei Comuni che la compongono e ha lo scopo di cooperare con i Comuni, per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, di assicurare loro livelli adeguati dei servizi, di realizzare lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente. E' compito dell'Unione Mugello promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono.

Art. 5

L'unione Mugello ha sede legale e amministrativa in Borgo San Lorenzo Via P. Togliatti n. 29.

Art. 6

L'unione Mugello ha durata illimitata, fatte salve le facoltà di recesso previste nello Statuto.

Art. 7

La prima seduta del Consiglio dell'Unione Mugello e' convocata dal Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo, Giovanni Bettarini.

Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione Mugello, alla quale la funzione di Segretario e' svolta dal Segretario della Comunità Montana, esamina le condizioni degli eletti dichiarandone le eventuali incompatibilità elegge il Presidente dell'Unione secondo le modalità previste dallo Statuto.

Lo Statuto dell'Unione Mugello, approvato dai singoli consigli comunali unitamente al presente Atto, con le modalità di cui all'art. 32 del D. Lgs 267/200 disciplina:

- i principi fondamentali dell'unione
- le funzioni esercitate dall'unione
- gli organi di governo dell'unione
- l'organizzazione
- l'ordinamento finanziario e contabile
- durata, recesso e scioglimento
- modifiche statutarie

Art. 8

Sono individuati ai fini della continuità dell'azione amministrativa dalla data di sottoscrizione del presente Atto e fino alla data del 30.09.2012 :

- quale organo di revisione contabile ----- che ha esercitato le stesse funzioni per la Comunità Montana
- quale tesoriere dell'Unione Mugello la Banca ----- già tesoriere della Comunità Montana

Art. 9

Per quanto non stabilito si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali e a quanto previsto dallo Statuto. Fino all'approvazione dei Regolamenti dell'Ente, fatte salve le specifiche norme previste nello Statuto, all'Unione si applicano i Regolamenti della Comunità Montana Mugello.

STATUTO

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL MUGELLO**

INDICE GENERALE

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

4

<i>Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione.....</i>
<i>Art. 2 Denominazione sede e gonfalone</i>
<i>Art. 3 Finalità.....</i>
<i>Art. 4 Principi dell'azione amministrativa.....</i>
<i>Art. 5 Principi della partecipazione</i>
<i>Art. 6 Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni</i>
<i>Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6.....</i>
<i>Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione Mugello</i>
<i>Art. 9 Disposizioni generali</i>
<i>Art. 10 Subentro dell'Unione Mugello per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate</i>

CAPO II ORGANI DI GOVERNO- NORME GENERALI

<i>Art. 11 Organi di governo dell'Unione Mugello – Norme Generali</i>
<i>Art. 12 Composizione del Consiglio - Decadenza</i>
<i>Art. 13 Seduta di insediamento del Consiglio</i>
<i>Art. 14 Competenze del Consiglio</i>
<i>Art. 15 Sedute e deliberazioni del Consiglio</i>
<i>Art. 16 Convocazione</i>
<i>Art. 17 Diritti e doveri dei consiglieri</i>
<i>Art. 18 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità</i>
<i>Art. 19 Sostituzione dei Consiglieri.....</i>
<i>Art. 20 Gruppi Consiliari</i>
<i>Art. 21 Commissioni Consiliari.....</i>

Art. 22	Presidente.....
Art. 23	Competenze del Presidente.....
Art. 24	Composizione e nomina della giunta.....
Art. 25	Durata in carica e cessazione del presidente e dei membri della giunta.
Art. 26	Competenze della giunta.....
Art. 27	Funzionamento della giunta.....
Art. 28	La conferenza dei sindaci.....

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 29	Principi generali.....
Art. 30	Organizzazione degli uffici e dei servizi.....
Art. 31	Personale dell'Unione.....
Art. 32	Il Segretario dell'Unione Mugello.....
Art. 33	Il Vicesegretario.....

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34	Principi generali.....
Art. 35	Finanze dell'Unione Mugello.....
Art. 36	Bilancio e programmazione finanziaria.....
Art. 37	Controllo di gestione.....
Art. 38	Rendiconto di gestione.....
Art. 39	Revisore dei conti.....
Art. 40	Servizio di tesoreria.....
Art. 41	Patrimonio.....

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 42	Durata dell'Unione Mugello.....
Art. 43	Recesso del Comune.....
Art. 44	Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.....
Art. 45	Scioglimento.....
Art. 46	Effetti adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.....

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47	Modifiche statutarie.....
---------	---------------------------	-------

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI.....

Art. 48	Successione dell'Unione Mugello alla soppressa Comunità Montana Mugello.....
Art. 49	Atti regolamentari.....
Art. 50	Inefficacia degli atti.....
Art. 51	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.....
Art. 52	Norma finanziaria.....
Art. 53	Norma finale.....
Art. 54	Entrata in vigore.....

ALLEGATO.....

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

I Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali già attribuite alla omonima comunità montana e per effettuare una governance complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento e le attività produttive e la popolazione ivi presente.

L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; pone particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della Comunità Montana.

Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008 e in materia di agricoltura e foreste, nonché nelle funzioni di consorzio di bonifica attribuite ai sensi della L.R. 34/94 art. 5; esercita inoltre le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

All'unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.

Art. 2 Denominazione sede e gonfalone

l'unione assume la denominazione estesa "Unione Montana dei Comuni del Mugello". Si identifica anche con la denominazione breve "Unione Mugello" e con l'acronimo "UCMM", sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del Presidente.

la sede istituzionale dell'Unione Mugello è nel Comune di Borgo San Lorenzo; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

l'ambito del territorio dell'Unione Mugello possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

l'unione Mugello può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello.

Art. 3 Finalità

l'unione Mugello persegue le seguenti finalità:

- a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative

- c) della Regione e della Provincia;
rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle comunità montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;
- d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni di cui come da elenco allegato;
- e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;
- f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;
- g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;
- h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;
- i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
- k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti a condizioni montane;
- l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;
- m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;
- n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- o) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4 Principi dell'azione amministrativa

L'Unione Mugello, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
- b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
- c) si impegna inoltre al massimo contenimento dei costi dei servizi erogati una volta definiti gli standards minimi richiesti;
- d) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità privilegiando interventi tesi alla riduzione dei costi per i singoli enti

- e) appartenenti all'Unione Mugello;
promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5 Principi della partecipazione

L'Unione Mugello promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione Mugello istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

L'Unione Mugello, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 Funzioni e servizi fondamentali dei Comuni Gestioni associate

L'Unione Mugello esercita in luogo e per conto di tutti i comuni partecipanti le funzioni e servizi attinenti al seguente ambito omogeneo:

- Sportello Unico Attività Produttive (Suap).

L'Unione Mugello esercita in luogo e per conto per il Comune di Palazzuolo Sul Senio le seguenti funzioni:

- Funzioni di Polizia Locale

Dalla data della sua costituzione l'Unione Mugello esercita per i comuni partecipanti all'unione, con articolazioni sotto specificate, le seguenti gestioni associate:

- Protezione civile
- Regolamenti edilizi;
- S.I.T. e Cartografia
- Servizi informatici e telematici in rete civica;
- Macellazione;
- Catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- Contributi per abbattimento barriere architettoniche;
- Ufficio unico di supporto alle gestioni associate attivate;
- Antincendio boschivo.
- Servizi culturali in rete
- Informazione turistica in rete e promozione
- Appalti di Lavori, forniture e servizi
- Ufficio Personale
- Polizia Municipale
- Comunicazione

l'Unione svolge le gestioni associate, di cui al comma precedente, con la seguente articolazione:

- dalla lettera a) alla k) per tutti i comuni appartenenti alla stessa;
- la lettera l) per i comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, Vicchio;
- la lettera m) per i comuni di Barberino, Borgo San Lorenzo, Marradi e Firenzuola, e per se stessa;
- la lettera n) per i comuni di Borgo San Lorenzo, Marradi e Palazzuolo;
- la lettera o) per i comuni di Borgo San Lorenzo, San Piero, Vicchio, Marradi e per se stessa.

L'Unione subentra nelle gestioni associate di cui , al comma 3, lett. m), n), o) gestite attualmente dal Comune di Borgo San Lorenzo, in qualità di Ente Capofila delle gestioni associate relative (sulla base di convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000), succedendo in tutti i rapporti attivi e passivi

facenti capo allo stesso.

I Comuni che non conferiscono le funzioni e servizi, attinenti alle gestioni associate, di cui al comma 3, lett. l), m), n), o) dalla data di costituzione dell'Unione, ai fini della graduale integrazione delle attività istituzionali svolte a beneficio delle comunità locali, si impegnano a valutare il conferimento delle suddette funzioni e servizi all'Unione, da attuarsi mediante convenzione previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali.

Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e il coordinamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti dall'Unione Mugello a decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana e comunque entro sei mesi dalla data di costituzione dell'Unione Mugello, secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati.

L'Unione Mugello subentra in tutte le funzioni già trasferite o delegate dalla Regione Toscana alla Comunità Montana, compresi tutti i rapporti gestionali e patrimoniali in essere. Esercita in particolare le seguenti funzioni e servizi attribuiti dalle leggi regionali:

- agricoltura
- forestazione
- bonifica

e inoltre tutte le funzioni e i servizi che saranno affidati dalla stessa Regione con atti successivi.

La cessazione di tutte o parte delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 e 2, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste dall'art. 47 del presente statuto.

Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

I Comuni partecipanti possono esercitare attraverso l'Unione Mugello ulteriori funzioni e servizi indicati nell'elenco allegato, diversi da quelli previsti nell'art. 6, commi 1 e 2, per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo mediante convenzione approvate, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali.

Le funzioni e i servizi, gestite in forma associata alla data di costituzione dell'Unione Mugello, così come specificate nell'art. 6, commi 3 e 4, possono essere trasferite, entro la data di scadenza prevista nel rispettivo atto convenzionale, dai Comuni all'Unione Mugello, mediante specifiche convenzioni approvate a maggioranza semplice da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

La convenzione deve in ogni caso prevedere:

- a. il contenuto puntuale della funzione o del servizio trasferito;
- b. i rapporti finanziari tra gli enti;
- c. gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d. decorrenza e durata.

Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 1, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione Mugello, sono conclusi, di norma, dal Comune presso cui sono iniziati.

Art. 8 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione Mugello

L'Unione Mugello può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione Mugello, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione Mugello e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio

dell'Unione Mugello.

Art. 9 Disposizioni generali

L'Unione Mugello per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione Mugello, si dota di apposita disciplina regolamentare.

Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione Mugello, i Comuni non adottano atti in difformità.

L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione Mugello e dei Comuni associati.

nell'ottica della razionalizzazione nell'utilizzo del personale, ma anche dello stimolo alla crescita professionale, l'Unione favorisce la mobilità e l'interscambio del personale fra l'Ente e i Comuni aderenti, anche a tempo parziale, con le modalità previste dalle norme, per la ricerca di soluzioni ottimali nell'organizzazione e gestione dei servizi.

L'affidamento di funzioni all'Unione Mugello comporta, di norma, il trasferimento, assegnati anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, così come meglio precisato nell'art. 31 del presente Statuto.

Art. 10 Subentro dell'Unione Mugello per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

Dalla data di estinzione della Comunità Montana Mugello, l'Unione Mugello, esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008, le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici, così come precisato nell'art. 48 del presente Statuto .

• CAPO II ORGANI DI GOVERNO- NORME GENERALI

Art. 11 Organi di governo dell'Unione Mugello – Norme Generali

Sono organi di governo dell'Unione Mugello:

- il Consiglio;
- il Presidente;
- la Giunta;
- la Conferenza dei Sindaci.

Al fine della omogenea composizione degli organi collegiali, volta a garantire la rappresentanza di ogni singolo comune e della minoranza consiliare, lo statuto prevede che il consiglio e la giunta dell'unione siano composti secondo le norme previste dalla presente Capo.

Al fine di garantire la continuità amministrativa, e, quindi, la funzionalità, gli organi dell'Unione, nel caso di rinnovo dei rispettivi consigli comunali, svolgono in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino al rinnovo degli stessi. I comuni che non abbiano dovuto procedere al rinnovo dei consigli, non sono tenuti a rinnovare i propri rappresentanti nell'unione.

Il Sindaco del comune associato che è componente della giunta dell'unione e, di diritto, della Conferenza dei Sindaci e del Consiglio, è sostituito a tutti gli effetti dal Vicesindaco in carica, nei casi di impedimento permanente rimozione, decadenza, decesso, sospensione dall'esercizio delle funzioni o incompatibilità sopravvenuta; se il Vicesindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.

•

Art. 12 Composizione del Consiglio - Decadenza

Il Consiglio dell'Unione Mugello, è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione Mugello i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza.

E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

I componenti del Consiglio dell'Unione Mugello, per il principio di cui all'art. 11, comma 3, durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei propri Consigli comunali che deve avvenire entro 60 giorni dalla data nella quale si è tenuta l'elezione per il rinnovo ordinario.

Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione Mugello il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione Mugello il consigliere più anziano di età.

E' compito del Sindaco comunicare all'Unione Mugello i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5.

Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

Il Consiglio dell'unione decade, e deve essere ricostituito con le procedure previste dal presente articolo, quando sia rinnovata contestualmente, almeno la metà più uno dei consigli comunali degli enti appartenenti all'Unione Mugello, e nell'ipotesi di mancata elezione del Presidente, di cui all'art. 22, c. 3.

Art. 13 Seduta di insediamento del Consiglio

I comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione Mugello, con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati al Presidente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso; in questo caso il Consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei comuni.

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo Presidente.

Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge il Presidente, tra i sindaci dei comuni.

Art. 14 Competenze del Consiglio

Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione Mugello. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti

fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Il Consiglio può adottare un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, tra l'altro, i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

Art. 15 Sedute e deliberazioni del Consiglio

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono. Salvo diversa disposizione di legge, qualora il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente articolo 12, comma 1, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolate con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

In seconda convocazione, che ha luogo lo stesso giorno ma in orario diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.

Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale, lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 16 Convocazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta
- d) su richiesta della Conferenza dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure mediante notifica o posta certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto e al Piano Socio Economico di Sviluppo deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 17 Diritti e doveri dei consiglieri

Spettano ai consiglieri dell'Unione Mugello i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione Mugello, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione Mugello partecipa o che controlla.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione Mugello tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 18 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, i consiglieri dell'Unione Mugello, nel caso di rinnovo dei rispettivi consigli comunali, svolgono in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino al rinnovo degli stessi.

I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto restano in carica anche durante la gestione commissariale e fino a diversa nomina da parte del nuovo Consiglio. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il Sindaco negli Organi dell'Unione Mugello.

Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione Mugello ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione Mugello, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 12

Ai Consiglieri dell'Unione Mugello si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione Mugello non può essere componente degli organi dell'unione stessa.

Art. 19 Sostituzione dei Consiglieri

La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione Mugello;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

Il consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio dell'Unione Mugello per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con deliberazione consiliare. Il Presidente del Consiglio a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicare per iscritto all'interessato l'avvio del procedimento a suo carico. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio dell'Unione eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio dell'Unione Mugello esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Le dimissioni da membro del Consiglio devono essere presentate al Presidente dell'Unione Mugello il quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi immediatamente dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione Mugello il quale ne informa il Consiglio che ne prende atto.

Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 20 Gruppi Consiliari

I Consiglieri dell'Unione Mugello si possono costituire in gruppi consiliari.

La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo

sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Mugello.

Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

E' fatta salva la possibilità del singolo consigliere, nel solo momento del suo insediamento nel Consiglio, di costituire una singola "unità consiliare" equiparata al gruppo consiliare, purchè la denominazione abbia un formale riferimento alla lista comunale di provenienza (nella quale è stato eletto).

I consiglieri in ogni momento possono uscire dal gruppo al quale hanno aderito, ovvero cessare "l'unità consiliare" di cui al precedente comma, confluendo nel gruppo misto.

Il regolamento del Consiglio dell'Unione Mugello può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni approvate dalla Giunta con il relativo elenco.

Art. 21 Commissioni Consiliari

Il Regolamento del Consiglio dell'Unione prevede Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione Mugello.

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione Mugello, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti

Art. 22 Presidente

Il Presidente dell'Unione Mugello, scelto tra i Sindaci dei comuni appartenenti all'Unione, è eletto dal consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, nel corso della prima adunanza.

Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente non riceva il prescritto numero dei voti favorevoli, o non sia stato possibile tenere la seduta per mancanza di numero legale, l'elezione del Presidente è rinviata a successiva seduta da tenersi entro quindici giorni.

Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del presidente, il consiglio dell'Unione Mugello decade, così come previsto dall'art. 12, c. 8.

Presidente dell'Unione Mugello, dura in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo ordinario dell'ente di appartenenza, ma continua a svolgere in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 Competenze del presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione Mugello, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

Al fine di garantire l'unitarietà e la corretta attuazione degli atti di indirizzo politico amministrativo dati dal consiglio, il presidente:

- sovrintende all'esercizio della funzione di governo finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- affida e revoca ai singoli componenti della giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione Mugello, e le comunica al consiglio;

- svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione Mugello e che non sono stati oggetto di specifica delega;
- firma atti e provvedimenti che non siano di specifica competenza degli organi burocratici;
- se espressamente delegato dal sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione Mugello provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale in materia di sicurezza e ordine pubblico, protezione civile, salute ed igiene locale, previa intesa, nel caso di servizi statali affidati al comune, con il ministero competente;
- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dagli atti normativi dell'Unione Mugello;
- nomina e revoca il Segretario dell'Unione Mugello;
- nomina il Vice presidente, tra i componenti della Giunta, che svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
- provvede, sulla base dei criteri generali approvati dal consiglio e sentita la Giunta, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione Mugello in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 24 Composizione e nomina della giunta

La Giunta dell'Unione Mugello è composta dal Presidente e da un numero massimo di sei assessori, (o nel diverso numero che verrà indicato da successiva normativa), scelti dal Presidente tra i Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione Mugello, nel numero deciso dalla Conferenza dei Sindaci.

Il Presidente attribuisce ad un componente della giunta le funzioni di Vicepresidente; nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

Art. 25 Durata in carica e cessazione del presidente e dei membri della giunta.

I componenti della giunta, analogamente al Presidente, rimangono in carica per il periodo corrispondente al mandato amministrativo ordinario dell'ente di appartenenza, ma svolgono in regime di "prorogatio" le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

Il Presidente ed singoli assessori cessano dalla carica per:

- morte
- dimissioni
- decadenza

La decadenza del Presidente e degli assessori è pronunciata dall'assemblea quando risulti la loro incompatibilità o la loro ineleggibilità sopravvenuta alla carica.

Le dimissioni del Presidente, e degli assessori indirizzate per iscritto al consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Il Consiglio è convocato entro trenta giorni per l'elezione del nuovo Presidente, con le modalità di cui all'art. 22.

Art. 26 Competenze della giunta

La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione Mugello ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compie tutti gli atti ed esercita tutti i compiti inerenti la funzione di governo, non riservati ad altri organi dell'Unione Mugello, adottando gli atti che le leggi statali e regionali attribuiscono alla competenza delle giunte comunali, con le eccezioni previste dal presente statuto.

In particolare, la giunta:

- attua gli indirizzi del consiglio mediante atti deliberativi e direttive gestionali;
- riferisce al consiglio sulla propria attività;
- approva la dotazione organica e gli atti di organizzazione dell'ente;
- predispose il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente che sottopone all'esame ed approvazione del consiglio;
- adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio.

Art. 27 Funzionamento della giunta

Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente statuto, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti, espresso in forma palese.

Alle sedute della giunta partecipa il Segretario dell'Unione o, in caso di assenza o impedimento, il vicesegretario o suo delegato.

Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono partecipare altresì, su richiesta del presidente, i dirigenti, responsabili di settore/servizio ed esperti dipendenti degli enti costituenti l'Unione Mugello, rappresentanti di enti pubblici, per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta è convocata dal presidente che ne determina l'ordine del giorno.

Art. 28 La conferenza dei sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni partecipanti alla Unione Mugello ed è organo che concorre ad esprimere l'indirizzo politico dell'Unione Mugello, svolge funzioni di coordinamento dei comuni, funzioni propulsive e consultive a supporto degli altri organi di governo per atti e questioni di particolare rilevanza.

La Conferenza dei Sindaci opera con proprie decisioni, che sono trasmesse ai comuni. Tali decisioni non soggette all'obbligo di pubblicazione.

La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Unione Mugello che procede alla convocazione per l'insediamento ogni qual volta si verifica il rinnovo del Consiglio comunale di un comune partecipante, entro dieci giorni dalla proclamazione del Sindaco.

Il Presidente dell'Unione Mugello ne dirige i lavori, provvede alle convocazioni e alla redazione dell'ordine del giorno.

Le decisioni sono assunte con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese.

Le riunioni della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche. Possono partecipare altresì, su richiesta del presidente, i dirigenti, responsabili di settore/servizio ed esperti dipendenti degli enti costituenti l'Unione Mugello, rappresentanti di enti pubblici, per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

- **CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 29 Principi generali

Gli uffici e i servizi dell'Unione Mugello sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dai Comuni o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

L'Unione Mugello garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai dirigenti e ai responsabili dei servizi.

L'Unione Mugello promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione Mugello.

Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione Mugello disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione Mugello e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

- a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dalla normativa vigente;
- c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, al segretario, ai funzionari dirigenti, ai funzionari apicali e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;
- d) l'istituzione e i requisiti della figura del Vicesegretario;
- e) le modalità per il conferimento degli incarichi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000;
- f) le modalità per il conferimento di incarichi di responsabili di servizi/uffici, di dirigenti o alta specializzazione, di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- g) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;
- h) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;
- i) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;
- j) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;
- k) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 31 Personale dell'Unione

Il personale dell'Unione Mugello è composto:

- dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato della soppressa Comunità Montana Mugello appartenenti alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008;
- dai dipendenti dei Comuni aderenti all'Unione trasferiti, assegnati mediante anche comando o distacco, così come meglio precisato nell'art. 9 comma e 4 e 5;
- dai dipendenti reclutati direttamente in base alle normative vigenti.

L'Unione Mugello succede altresì negli altri rapporti di lavoro e di collaborazione della medesima Comunità montana, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, articolo 16, comma 1 e articolo 23 della legge regionale n. 37 del 2008.

Qualora vengano riassunte le deleghe di cui all'art. 6, comma 8, il personale, per queste, impiegato e finanziato, sarà trasferito all'ente che riassume le deleghe stesse.

Art. 32 Il Segretario dell'Unione Mugello

L'Unione Mugello ha un Segretario titolare. Viene scelto dal Presidente, al momento del suo insediamento, di norma tra i Segretari dei comuni aderenti all'Unione e dipende funzionalmente da questo.

Se non viene scelto dall'Albo dei Segretari comunali e provinciali, deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale e provinciale e aver maturato una anzianità di almeno cinque anni di servizio in un ente territoriale in posizione equivalente a quella della qualifica apicale dell'Ente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, e ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente, analogamente e compatibilmente a quanto previsto per i Segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. "d" del D.lgs 267/2000.

Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta.

Art. 33 Il Vicesegretario

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni può nominare, con le procedure previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, un Vicesegretario tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per accedere al concorso di Segretario comunale e provinciale.

• CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34 Principi generali

All'Unione Mugello si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello.

Art. 35 Finanze dell'Unione Mugello

L'Unione Mugello gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

In particolare all'Unione Mugello competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

I Comuni partecipanti all'Unione Mugello operano nel rispetto dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008. L'Unione provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario. Al fine del contenimento della spesa, tale finanziamento sarà determinato, per i primi 5 anni, nella misura massima della media dei trasferimenti operati, nel triennio 2009/2011, (esclusi i trasferimenti per le gestioni associate) da ogni singolo Comune nei confronti della Comunità Montana Mugello. La Giunta può, con propria deliberazione, prevedere un adeguamento dell'importo di tali trasferimenti, nella misura del 3% annuo.

4. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 36 Bilancio e programmazione finanziaria

Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 37 Controllo di gestione

L'Unione Mugello applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 38 Rendiconto di gestione

Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle normative vigenti, su proposta della Giunta insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti

dalla legge.

Art. 39 Revisore dei conti

Il Consiglio dell'Unione Mugello elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti, avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta, e gli competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione Mugello.

Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 40 Servizio di tesoreria

Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere, approvata preliminarmente dal consiglio dell'Unione.

Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione Mugello il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 41 Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione Mugello è costituito:

- a) da tutti i beni (mobili, immobili, crediti, debiti, partecipazioni societarie, ecc.) della estinta Comunità Montana alla quale l'Unione Mugello subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;
- b) da ogni altro bene acquisito dalla Unione Mugello in seguito alla sua costituzione.

• CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 42 Durata dell'Unione Mugello

L'Unione Mugello ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune, o la facoltà di scioglimento.

Art. 43 Recesso del Comune

Il Comune partecipante all'Unione Mugello può recedervi unilateralmente non prima di 8 anni dalla data di costituzione.

La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione Mugello devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la

maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

- b) il Presidente dell'Unione Mugello entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Mugello l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione Mugello assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
- c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione Mugello.

Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione Mugello, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa regionale vigente, alla Giunta regionale.

Art. 44 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4, salvo eventuali deroghe disposte dalla normativa regionale vigente.

Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 120 giorni dalla data di approvazione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), predisponde un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione Mugello per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

Il piano è approvato dalla giunta, unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione Mugello e il Comune conseguenti al recesso.

Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione Mugello e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione Mugello ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto alla Giunta, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

In caso di recesso:

- a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 43, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione Mugello sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.
- b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione Mugello rimane nella disponibilità dell'Unione Mugello medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali di cui agli articoli 6,7 e 8. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Mugello. I beni concessi dal Comune all'Unione Mugello in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione Mugello fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione Mugello nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione Mugello stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione Mugello acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la

- quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.
- c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione Mugello dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione Mugello.
 - d) interventi: sono di competenza dell'Unione Mugello gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
 - e) funzioni regionali: l'Unione Mugello continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008.
 - f) istanze di parte: l'Unione Mugello svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 45 Scioglimento

L'Unione Mugello è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione Mugello è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione Mugello e lo scioglimento dell'Unione Mugello devono avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) il Consiglio dell'Unione Mugello, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta o della maggioranza dei Sindaci, assume una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione Mugello. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
- b) il Presidente dell'Unione Mugello comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;
- c) i Consigli comunali dell'Unione Mugello assumono, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione Mugello. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione Mugello e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione Mugello dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Mugello, con effetto dal termine previsto dall'articolo 46. Se la Giunta Regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione Mugello deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto." La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione Mugello purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 43,

comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione Mugello, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione Mugello comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione Mugello, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione Mugello. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione Mugello deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 46 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento.

Lo scioglimento dell'Unione Mugello ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento medesimo, se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione Mugello, e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano di successione con il quale si individuano:

- a) **il personale** dell'Unione Mugello a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che sarà trasferito ai Comuni o ad altri Enti Locali, secondo i seguenti criteri:
- di norma, il personale dell'Unione Mugello è trasferito all'Ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato;
 - relativamente a ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali gestiti dall'Unione Mugello, il personale ivi impiegato è trasferito al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
 - per le funzioni ed i servizi comunali gestiti dall'Unione Mugello la cui gestione associata si interrompe e non prosegue a seguito dello scioglimento dell'Unione Mugello, il personale ivi impiegato:
 - qualora trasferito presso l'Unione Mugello da uno dei Comuni che ne fanno parte, viene riassunto nel proprio organico dal Comune che lo aveva trasferito;
 - qualora assunto in altro modo dall'Unione Mugello, è trasferito in prima istanza all'Ente che ne fa richiesta, e subordinatamente al Comune dell'Unione che deve essere individuato nel piano di successione;
- b) **la successione dei rapporti attivi e passivi** instaurati dall'Unione, secondo i seguenti criteri:
- nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti le funzioni ed i servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia succede l'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;
 - in ordine ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera e) del

- presente comma;
- c) **il patrimonio dell'Unione**, costituito così come disciplinato dall'art. 41 del presente statuto, sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
- i beni mobili e immobili, i crediti e i debiti relativi alle funzioni ed ai servizi delegati o conferiti dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia vengono trasferiti all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni e dei servizi medesimi;
 - in ordine ai beni mobili e immobili, ai crediti ed ai debiti relativi alle funzioni ed ai servizi comunali, trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;
- d) **i beni e le risorse strumentali** acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali, che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
- per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, i beni e le risorse strumentali acquisite ai fini del relativo esercizio sono trasferiti al Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
 - fermo restando quanto stabilito al precedente punto, la proprietà dei beni e delle risorse strumentali di cui trattasi viene ripartita tra i Comuni facenti parte dell'Unione Mugello al momento dello scioglimento in ragione della misura percentuale complessiva in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione;
- e) **i rapporti attivi e passivi** derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali, che saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:
- per ciascuno dei servizi e delle funzioni comunali già gestiti dall'Unione, nei relativi rapporti attivi e passivi subentra il Comune che, all'interno dell'ambito territoriale, assume le funzioni di Ente capofila della corrispondente gestione associata;
 - fermo restando quanto stabilito al precedente punto, tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Mugello al momento dello scioglimento divengono effettivamente contitolari dei rapporti attivi e passivi nella misura in cui, negli ultimi tre esercizi finanziari, gli stessi hanno concorso al finanziamento delle spese dell'Unione Mugello;
- f) **i beni e le risorse strumentali** concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Mugello sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando le diverse disposizioni della Giunta regionale eventualmente adottate ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

Il piano è approvato dal Consiglio dell'Unione Mugello. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione, deliberata dai rispettivi organi rappresentativi e stipulata tra l'Unione Mugello e tutti i Comuni che ne fanno parte. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano, ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione Toscana e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione Mugello che, a norma di legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

L'Unione Mugello ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 37.

• CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 47 Modifiche statutarie

Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione Mugello. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione Mugello, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta per l'adozione dello schema di modifica statutaria.

Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione Mugello la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione Mugello le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Conferenza dei Sindaci può ritirarla o modificarla; in tal caso, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la Conferenza dei Sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta il Presidente dell'Unione Mugello dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione Mugello di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal , secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la Giunta, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui agli articoli 6 e 7, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

• CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 Successione dell'Unione Mugello alla soppressa Comunità Montana Mugello

Dalla data di estinzione della Comunità Montana Mugello l'Unione Mugello succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione Mugello con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione Mugello fino alla scadenza del contratto.

All'Unione Mugello sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità

Montana.

Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione Mugello subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 49 Atti regolamentari

Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione Mugello si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Mugello.

Il Segretario assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e procede alla predisposizione dei nuovi atti entro dodici mesi dalla costituzione dell'Unione Mugello.

Art. 50 Inefficacia degli atti

Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui agli articoli 6 e 7, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione Mugello sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 51 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione Mugello determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione diretti a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 52 Norma finanziaria

Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione Mugello per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 53 Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 54 Entrata in vigore

Il presente Statuto, con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio di ciascun comune aderente all'Unione Mugello.

ALLEGATO

ELENCO RELATIVO ALLE FUNZIONI E SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

a) funzioni generali di amministrazione:

- 1) gestione del personale; rientrano in detta gestione il reclutamento e i concorsi, il trattamento giuridico, il trattamento economico, le relazioni sindacali, lo sviluppo delle risorse umane;
- 2) controllo di gestione;
- 3) gestione economica e finanziaria;
- 4) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali;
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;
- 6) ufficio tecnico; rientrano in detta gestione associata la progettazione e l'affidamento dei lavori pubblici e gli espropri; gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali;
- 7) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e servizi anagrafici;
- 8) servizio statistico;

b) funzioni di polizia locale:

- 1) struttura unica di polizia municipale;
- 2) polizia commerciale, amministrativa e tributaria, inerente i settori e i tributi di competenza comunale;

c) funzioni di istruzione pubblica:

- 1) servizi di nidi d'infanzia;
- 2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, assistenza scolastica, trasporto scolastico, servizi di refezione, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti:

- 1) costruzione, classificazione e la gestione delle strade comunali;
- 2) regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente:

- 1) pianificazione urbanistica e regolamentazione di ambito comunale; rientrano in detta gestione i piani strutturali, i piani urbanistici attuativi, il regolamento urbanistico, il regolamento edilizio, lo sportello unico per l'edilizia, la vigilanza e il controllo sull'attività edilizia;
- 2) valutazione di impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, funzioni comunali in materia paesaggistica; catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- 3) classificazione, pianificazione, vigilanza e controllo sulle emissioni acustiche;
- 4) funzioni comunali di protezione civile;
- 5) verde pubblico;

f) funzioni nel settore sociale:

- 1) erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); progettazione e la realizzazione della rete dei servizi sociali; funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs.n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia.

g) funzioni di educazione e istruzione per diritto allo studio (L.R. 32/2002 e L.R. 5/2005):

- 1) servizi educativi per infanzia adolescenza giovani ed adulti (Piano Educativo Zonale);
- 2) servizi per il diritto allo studio quali: servizi per il disagio, la dispersione scolastica, la disabilità, l'immigrazione, educazione ambientale, l'innovazione educativo-didattica (Progetto Integrato Area per il diritto allo studio);
- 3) dimensionamento rete scolastica zonale;

Proposta N. 110 Del 14-10-11

Esito Esame: Approvata

N.
103

Oggetto:

Nomina nuovo rappresentante della minoranza consiliare nell'Assemblea della Comunità Montana Muogello

Il Presidente Tai Carlotta preliminarmente precisa che trattandosi della nomina di un consigliere di minoranza in applicazione delle disposizioni del vigente Regolamento del Consiglio alla votazione partecipano solo i consiglieri di minoranza:

CAPOCCHINI: "Già nella conferenza dei Capigruppo avevo segnalato questa che secondo me è un'incongruenza. Il Consigliere Confortini si è dimesso dalla carica a Settembre e questa carica è in un organismo che è a sua volta decaduto perché al 31 dicembre non esiste più".

SINDACO: "A tutt'oggi c'è".

CAPOCCHINI: "Non credo che l'Assemblea si riunisca ancora molte volte visto che a Gennaio s'insedia l'Unione".

SINDACO: "Lunedì scorso abbiamo fatto l'Assemblea della Comunità Montana e mi hanno detto che non sono state comunicate le dimissioni di Confortini invece la Francesca mi ha detto che avevamo tanto di ricevuta della comunicazione delle dimissioni inoltrate alla Comunità Montana quindi, l'Assemblea l'abbiamo fatta, io ho detto che si era dimesso e che l'avremmo sostituito ora, io non so se da qui alla costituzione dell'Unione dei Comuni, ci sarà un'altra Assemblea può darsi sì e può darsi no. Questo non significa che se viene eletto adesso poi dopo"

CAPOCCHINI: "Lo avevo detto già in conferenza, in questo momento mi sembrava che non fosse utile e che fosse un'incongruenza metterlo come punto all'ordine del giorno non so se solo a livello burocratico. Quindi rispetto a questo ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato e riteniamo di non votare quest'atto e se la votazione va avanti si pensava di uscire dall'aula e ci asteniamo dal votare".

SEGRETARIO: "A livello di Gruppo di lavoro dell'Unione, abbiamo stabilito che non essendo ancora stata costituita l'Unione non si può procedere alla nomina dei rappresentanti all'interno della stessa. Se ci fosse ancora qualche Assemblea procedendo alla nomina la minoranza potrebbe essere rappresentata nelle more della nomina dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni".

CAPOCCHINI: " Non c'è il Presidente. A me mi sembra una cosa....."

SINDACO: "Il Presidente c'è ancora".

TAI: "Il Gruppo Sinistre per Vicchio ha deciso".

LECCA: " Chiedo la sospensione del Consiglio".

Il Consiglio è sospeso alle ore 19,40

Il Consiglio riprende alle ore 20,00

CELLI: "Noi ci siamo consultati e confermiamo la nostra decisione qualora si vada a votazione, usciamo dall'aula".

TAI: "Chiedo al Segretario se è corretto se la nomina avvenga in presenza di un solo Gruppo Consiliare".

SEGRETARIO: "Ritengo che in presenza di più Gruppi di Minoranza dovrebbero partecipare alla votazione tutte le minoranze rappresentate in Consiglio".

LECCA: "Se ci dovesse essere solo una forza di opposizione la nomina dovrebbe avvenire comunque all'interno di quel partito".

SEGRETARIO: "Solitamente all'inizio dell'insediamento del Consiglio, si fa una delibera dove si stabiliscono i criteri per la nomina di rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni cui attenersi in caso di nomine in rappresentanza dell'Ente in presenza di più Gruppi di minoranza. Ci poteva essere un accordo a monte sul rappresentante da votare".

SINDACO: “ Questi sono problemi loro”.

TAI: “ L’altro Gruppo politico può nominare un rappresentante altrimenti si preclude anche a loro di essere rappresentati”.

SEGRETARIO:“In questo caso viene eletto un rappresentante della Minoranza alla cui votazione partecipa un solo Gruppo di Minoranza”.

TAI: “ Lo hanno deciso loro”.

LAZZARINI: “ Hanno deciso unilateralmente di non votare”.

LECCA: “ Loro hanno deciso di non votare”.

BATTAIN: “Mi sembra che la Segretaria nel cercare di dipanare la matassa, la stia complicando perché teoricamente, una minoranza potrebbe votare anche l’altra minoranza per cui il voto, non è precluso a nulla. Una minoranza cerca di non partecipare al voto essendo riservato il voto alle minoranze, l’altra minoranza fa come crede. Il numero legale è determinato dal plenum del Consiglio quindi, non vedo dove sia il problema. Io procederei tranquillamente”.

LECCA:“Chiedo al Segretario da dove deriva questa sua conclusione perché francamente non trovo nessun appoggio”.

SEGRETARIO: “ Ribadisco che tra le tante delibere che vengono fatte nel momento in cui si insedia il Consiglio Comunale è compresa anche quella relativa agli indirizzi per la nomina di rappresentanti all’interno di Enti, aziende e istituzioni in applicazione dei disposti dell’art. 45 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 con la quale il Consiglio Comunale approva i criteri cui ci si atterrà per la nomina nei vari consessi in cui il Comune di Vicchio deve essere rappresentato e se qualcuno accede al programma, si può vedere se questa delibera è stata fatta”.

LECCA: “Il regolamento del Comune di Vicchio dice che le minoranze esprimono a voto segreto quale è il loro rappresentante”.

PETTI: “ Se loro mancavano per problemi personali, si sarebbe proceduto lo stesso”.

ONTANETTI:“Io credo che qui manchi un minimo di buon senso che possa andare incontro anche a motivazioni personali e politiche. Questo tipo di votazione le abbiamo fatte tante volte. Io non soltanto qui, ma anche da altre parti sono stato in minoranza insieme ad altre minoranze ci siamo incontrati come minoranze e abbiamo deciso sul candidato. Quando si arrivava a questa cosa i rappresentanti delle minoranze e delle maggioranze andavano nelle assemblee con gli stessi voti. Il membro di maggioranza e quello di opposizione riceveva lo stesso mandato e la stessa fiducia dal Consiglio Comunale. Sarebbe ridicolo che si facesse un rappresentante in Comunità Montana con due voti questo determina che tra i Gruppi Consiliari non c’è un minimo di comunicazione tra loro, trattandosi di scelte di buon senso e ritengo che siano normali rapporti tra gruppi e partiti politici”.

I consiglieri Capocchini, Celli e Battain si allontanano dall’aula.

LECCA: “Trovo l’intervento del Consigliere Ontanetti fuori luogo. Se l’altro Gruppo avesse votato chi ci andava, ci andava con tre voti anziché due. Siccome la votazione deve essere fatta, la nostra intenzione era quella di votare scheda bianca ma dal momento che c’è questo intervento fuori luogo e loro, hanno deciso di uscire dall’aula noi facciamo la votazione”.

LAZZERINI:” Io dico menomale che non c’è il pubblico questa sera perché noi stiamo discutendo da circa un quarto d’ora della nomina di una persona che al novantanove virgola nove per cento, non entrerà mai nell’organismo di cui si sta parlando perché tra pochi giorni decadrà. E’ chiaro che è obbligo sia da parte della Comunità Montana che del Comune mettere a votazione questa cosa perché fino a quando esiste l’organismo ci sono i meccanismi per la surroga dei Consiglieri, per cui l’Amministrazione e gli Uffici hanno fatto quello che dovevano fare ma è anche logico che ci sia chi decide come loro di non votare e chi decide di votare quindi, io come Capogruppo di Maggioranza dico che o si vota e si lascia liberamente l’esercizio a chi vuol votare di esprimersi dato che l’accordo non c’è stato, non si può imporre. Chi vuole non votare non vota, chi vuole votare vota e chiudiamola qui perché se dovessimo discutere del nulla come

stiamo facendo, manca il numero legale e ce ne andiamo a casa e finisce qui perché è assurdo continuare in questa maniera”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito consiliare testé riportato;

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 51 del 9.4.2010, esecutiva ai sensi di legge, venne nominato il consigliere Bruno Confortini quale rappresentante delle minoranze consiliari nell'Assemblea della Comunità Montana Mugello;

PRESO ATTO che il consigliere Confortini con nota presentata al protocollo comunale in data 22.9.2011 si è dimesso dalla carica di Consigliere Comunale di Vicchio ed è quindi automaticamente decaduto dalla nomina di cui sopra;

RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 79 del 30.09.2011 con la quale è stata approvata la surroga del consigliere Battain Roberto del Gruppo consiliare Sinistre per Vicchio;

RITENUTO procedere alla sua sostituzione con altro consigliere in rappresentanza delle minoranze consiliari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3 dello Statuto della Comunità Montana Mugello, il Sindaco è membro di diritto dell'Assemblea e che alla elezione degli altri due membri, uno in rappresentanza della maggioranza ed uno in rappresentanza dell'insieme delle minoranze, provvede il Consiglio Comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza;

CONSIDERATO altresì che in questo caso sarà necessario che solo i gruppi di minoranza eleggano con il loro voto il loro nuovo rappresentante in seno all'Assemblea della Comunità Montana Mugello;

CONSIDERATO infine che ai sensi dell'art. 10, comma 5 dello Statuto della Comunità Montana Mugello alla sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i Consigli comunali interessati entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione della vacanza con le procedure di cui all'art. 10, comma 3 e che in mancanza di sostituzione nei termini di legge, si applica l'art. 11, comma 2 dello stesso Statuto della Comunità Montana Mugello;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica emesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DISTRIBUITE le schede, effettuata la votazione e conseguentemente lo spoglio con l'ausilio degli scrutatori Gasparrini, Santoni e Coralli, risultano aver ricevuto voti i seguenti consiglieri:

Presenti n. 13
Votanti n. 2
Hanno ottenuto voti:
Coralli voti n. 2

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1) **DI NOMINARE**, per i motivi di cui in narrativa, quale componente dell' Assemblea della Comunità Montana Mugello, la Sig.ra Coralli Caterina, consigliere del Comune di Vicchio, Gruppo consiliare P.D.L., rappresentante della minoranza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

2) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Comunità Montana Mugello.

Proposta N. 112 Del 15-10-11

Esito Esame: Approvata

N.
104

Oggetto:

Mozione presentata dalla Presidenza del Consiglio Comunale sul futuro della linea ferroviaria Faentina

LAZZERINI: “ La mozione è stata presentata dal Presidente del Consiglio. Ci siamo consultati con i Capigruppo per cui per motivi di opportunità, la illustro io ma è stato frutto di un lavoro comune.

La base è la mozione approvata dal Comune di San Lorenzo. Le modifiche sono poche e sostanziali soprattutto a proposito dell'inquadramento del progetto, dove al posto di tutte le parti della mozione dove si parla di Linea Ferroviaria Faentina noi nel documento scriviamo in modo più preciso e più corretto *Sistema Ferroviario del Mugello Valdisieve*.

Altra modifica importante al settimo capoverso dove si parla considerato altresì che sono passati quindici anni dagli accordi sulle elettrificazioni e ormai cinque anni dalla richiesta delle Amministrazioni del Mugello tramite l'Assemblea della Comunità Montana di convertire quei fondi in materiale rotabile nuovo noi aggiungiamo: *contribuendo anche così a salvaguardare eccellenze produttive come quelle dell'Ansaldo – Brera di Pistoia su cui è positivamente impegnata la Regione Toscana*. Il capoverso in fondo alla prima pagina dove si faceva riferimento alla delibera del Comune di Borgo San Lorenzo noi lo cambiamo così: *vista la sensibilità al tema dimostrato da questo Consiglio, che si è sempre espresso in difesa del trasporto pubblico anche attraverso la mozione del 25 Novembre del 2010 approvata all'unanimità* che può essere recuperata agli atti e allegata. Il successivo capoverso viene tolto perché faceva riferimento a Borgo San Lorenzo e la parte dispositiva recita così: *ritiene fondamentale per il Mugello che i fondi previsti dagli accordi sopraccitati pari a € 31 milioni siano utilizzati per l'acquisto di materiale rotabile nuovo e altri interventi necessari per l'ammodernamento dell'attuale sistema ferroviario del Mugello – Valdisieve. Impegna il Sindaco, la Giunta e il Consiglio a mettere in campo tutte le azioni per rivendicare lo stanziamento di fondi previsti, a riferire in commissione consiliare competente tutti gli eventuali aggiornamenti della situazione, a organizzare insieme al comitato pendolari degli Enti Locali del Mugello iniziative volte a rivendicare il miglioramento del Sistema Ferroviario del Mugello Valdisieve e garantire il rispetto degli accordi sottoscritti*”.

CELLI: “Mi dispiace fare il bastian contrario ma questo ordine del giorno nasceva su una problematica specifica che era quella della linea Faentina. Capisco che i Capigruppo abbiano fatto un accordo parlando di tutto il sistema ferroviario ma i 31 milioni di Euro erano per l'elettrificazione della Faentina”.

LAZZERINI: “No, erano per l'anello ferroviario della Valdisieve”.

CELLI: “Sulla tratta di Pontassieve sono stati già inseriti dei treni nuovi, è la Faentina che in questo momento ha problemi più grossi. Non sono d'accordo a votare un ordine del giorno che rimarca tutto il sistema ferroviario Mugello – Valdisieve. Se l'ordine del giorno rimane questo, io voterò contro altrimenti, chiedo la modifica della mozione presentata, togliendo naturalmente i riferimenti a Borgo”.

ONTANETTI: “Ho letto la mozione inviata dal Comune di Borgo San Lorenzo. Le

motivazioni e il testo le ritengo condivisibili. Ho appreso ora le modifiche, sarebbe stato opportuno che si potesse discutere il testo modificato in maniera anticipata rispetto al Consiglio, però le modifiche le trovo buone e pertanto, le condivido. Il testo è condivisibile ma purtroppo è incentrato su una tratta del servizio ferroviario esistente sul nostro territorio quindi, a mio parere manca del necessario respiro comprensoriale. L'intero Mugello e Valdisieve hanno bisogno di un efficiente e puntuale servizio ferroviario. Lo sviluppo della Faentina Via Vaglia va sostenuto ma ciò non basta, in quanto non si può dimenticare che la Via Vaglia interessa circa la metà del territorio e dell'utenza che riguarda la realtà comprensoriale da Pontassieve a Marradi. La Via Faentina che passa da Pontassieve (lo è stato fino a una decina di anni fa) che nel 2013 compirà 100 anni non gode di migliori servizi della Via Vaglia. C'è qualcuno che dice Via Pontassieve tutto sommato.... Avete mai parlato con i pendolari per sapere che tipi di ritardi e quante volte sono stati soppressi i treni su quella linea lì. Il bisogno non è dalla parte di Pontassieve oltretutto, va considerato che noi siamo interessati a quel tratto di via lì (Via Vaglia) perché diversi cittadini, proprio perché l'altra tratta non funziona, prendono l'automobile e vanno a Borgo questo vuol dire che la situazione non è buona né dall'una, né dall'altra parte quindi, i miglioramenti richiesti nella mozione possono essere a mio parere il punto di partenza di un progetto comprensoriale che deve avere l'obiettivo di attrezzare l'attuale anello ferroviario trasformandolo in servizio circolare o elettrificazione, o treni più veloci. Questo dal mio punto di vista serve al nostro territorio, un servizio efficiente e razionalizzato perché se qualcuno fa la strada da Pontassieve verso Dicomano, si accorgerà che ci sono molto spesso, treni che fanno servizio insieme ai pulman. Alla Rufina noi aspettiamo che passa il treno e si trova anche il pulman ad aspettare e questi viaggi, li paghiamo con i soldi pubblici della Regione. C'è bisogno che il servizio venga razionalizzato. A noi serve un piano pertanto nel votare questa mozione, chiedo alla Giunta e ai Gruppi Consiliari di preparare una mozione dove insieme alle giuste rimostranze, ci sia un piano di trasporto comprensoriale come piattaforma condivisa da tutti i comuni interessati piattaforma, utile per un confronto con l'Ente Regione e le Ferrovie dello Stato. Ritengo che a causa delle ristrettezze economiche molti dei pendolari che oggi usano l'automobile ritorneranno al servizio pubblico mi dispiace e lo dico con convinzione, ma questa sarà la realtà da ora, ai prossimi quattro o cinque anni che abbiamo davanti, ecco perché rinnovo l'invito di trovarsi tutti insieme e fare una mozione per fare un piano che comprenda l'intero servizio di trasporto ferroviario e non solo, nel Mugello e nella Valdisieve".

BOLOGNESI:" Cercherò di essere breve perché siccome l'Ordine del Giorno dà mandato al Sindaco e alla Giunta di mettere in atto alcune azioni, è giusto fare alcune considerazioni. Condivido le correzioni che sono state apportate in Conferenza dei Capigruppo perché è doveroso nei confronti dei cittadini. Per il Consiglio Comunale di Vicchio, fare un ordine del giorno che va a rappresentare le istanze di un pezzo di Ferrovia che riguarda la nostra zona, mi sembra fuorviante. Faccio una premessa politica probabilmente tutte le considerazioni che ha fatto Rinaldo sono giustissime. E' giusto che nel Mugello e nella Valdisieve effettuano delle segnalazioni congiunte basta vedere il senso dell'Ordine del Giorno del Comune di Borgo San Lorenzo che si presenta da solo senza concertare con gli altri Comuni piantando una certa autonomia politica per la ferrovia che lo riguarda questo, vuol dire fare una politica miope e di corto raggio, che non arriverà a nessun risultato. Arrivando ai dati di fatto è giusto quello che dice l'Ordine del Giorno ma faccio una premessa dati brevi manu: con l'entrata in vigore da dicembre 2011 a Giugno 2012, verranno tagliati il 20% dei treni relativi al trasporto regionale per le carenze di bilancio conseguenti ai trasferimenti dello Stato (saranno grossi tagli). Inoltre quando Rinaldo parla di razionalizzazione ci sarà, ma sarà drammatica perché la gara del trasporto pubblico locale che verrà fatta nel 2012 non si potrà intersecare con il contratto di servizio ferroviario che scadrà il 2014, alla fine i buoni propositi della politica, non andranno ad intersecarsi con la realtà dei fatti e questo dispiace fortemente. L'ho ribadito in due sedute di Consiglio Comunale che la Giunta e il Sindaco si sono sempre battuti e hanno portato avanti nel

Mugello delle politiche condivise e di area e non come fa il Comune di Borgo San Lorenzo che pensa di rappresentare tutto il territorio ma di fatto, non arriverà a nessun risultato. Inoltre mi sembra giusto dirlo che nel piano di acquisto di area non sono previsti acquisti di materiale diesel per il trasporto regionale fino al 2014 per cui fino al 2014, questi saranno i treni per logiche di bilancio e di investimenti. E' giusta l'affermazione fatta da tutti i Gruppi consiliari sulla Brera ma volevo ricordarvi che i 31 milioni di Euro che erano nel pacchetto di compensazione della TAV che dovevano andare ad elettrificare l'anello, erano in carico alla Società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) che ha le concessioni dello Stato per quanto riguarda la proprietà dell'infrastruttura. Ad oggi, prendere una posizione politica è giusto perché questo territorio è in credito con il Governo, le Regione però vi assicuro che non è un'operazione facile anche a livello tecnico perché Trenitalia non è un'azienda che è concessionaria dello Stato, è un'impresa pubblica al 100% e non può ricevere soldi dallo Stato in passanti 30 milioni di Euro per l'acquisto di materiale, ma dovranno essere compartecipati da un Ente in questo caso la Regione e vi assicuro che non sarà un'operazione assolutamente semplice. La Regione e in questo caso l'Assessore Ceccobao aveva fatto delle politiche molto tese a rappresentare alcune zone della Toscana faccio un esempio regionali veloci Siena Chiusi e Siena – Grosseto tuttora in vigore tuttavia, l'operazione ha svuotato le casse del trasporto regionale e da Dicembre, non si faranno nemmeno quelli. La situazione è drammatica. E' giusto che il nostro Comune e la nostra zona facciano delle battaglie, ma la situazione del bilancio dello Stato e di riflesso delle Ferrovie dello Stato, non permettono in questo momento operazioni di questo tenore anche dei 31 milioni che in un bilancio di una finanziaria del Governo, sarebbero previsti".

LAZZERINI: " Sono rimasto un pò meravigliato dell'appunto che faceva il Consigliere Celli perché come è emerso anche dal dibattito e in particolare, dagli interventi del Consigliere Ontanetti e Bolognesi, un ordine del giorno come questo, ha un significato di tipo politico ed è quello di rappresentare agli Enti superiori in particolare alla Provincia e alla Regione Toscana in primis, il fatto che questa zona ha subito un trattamento punitivo, ingiusto in occasione delle partite dell'alta velocità perché erano state promesse e sottoscritti accordi (non promesse verbali) in cui si parlava di infrastrutture, opere infrastrutturali e risorse. Questi accordi non sono stati rispettati non da parte degli Enti locali della popolazione Mugellana che invece, gli oneri della realizzazione dell'Alta velocità se li sono presi tutti fino a all'ultimo invece, da parte di chi doveva a sua volta rispettare i patti, non sono stati rispettati fino in fondo.

Qui c'è una grossa lacuna: soldi che dovevano arrivare sul territorio per il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria e che non sono arrivati questo è il dato sostanziale. E' sostanziale il fatto che quattro o cinque anni fa, gli Enti locali del Mugello – Valdisieve si siano unanimemente dichiarati disponibili a convertire e a rivedere la scelta fatta a suo tempo della elettrificazione di tutto l'anello di fondo Valle, l'importante veniva detto, che ci sia un sistema più efficiente e migliore, se anziché l'elettrificazione si comprano materiali diesel di buona qualità va bene lo stesso l'importante che ci sia un servizio migliore. Qui invece si parla di tagli, tagli con la scusa che i soldi non ci sono, i soldi che dovevano venire al Mugello non si sono mai visti questo è il dato sostanziale, mettersi qui a fare la guerricciola la Faentina no, il ramo da una parte e il ramo da quell'altra, non mi sembra il caso. So benissimo che anche la Faentina contribuisce ai trasporti mio figlio quest'anno ha cominciato a frequentare la scuola Media Superiore a Firenze la mattina passa da Pontassieve, il giorno da Borgo perché non ci sono treni all'ora giusta e ci tocca andare a prenderlo in macchina alla stazione di Borgo quindi, che alla fine sia un sistema unitario anche per noi questo, è il dato sostanziale. Noi ci dobbiamo battere per far capire che noi l'anello al naso non ce l'abbiamo e quindi, sarà ancora da avere da questi Signori. Il fatto che ci sia la crisi e i problemi e che questi soldi ancora purtroppo, a lungo non arriveranno e sarebbe grasso se non ci fossero peggioramenti da qui in avanti come invece vengono promesse ripetutamente, lo sappiamo tutti, ma non possiamo dimenticare e far passare sotto silenzio il fatto che questa zona ha avuto un grandissimo maltrattamento,

relativamente agli accordi dell'alta velocità e noi questo, non ce lo dimentichiamo e lo facciamo capire anche a chi nel frattempo, se lo fosse dimenticato o chi come l'Assessore Ceccobao che c'è ora che magari neanche sapeva quali erano le cose e la storia precedente”.

Di seguito il **Presidente** preso atto che nessun altro Consigliere ha chiesto la parola, invita il Consiglio Comunale a votare il testo della mozione emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione presentata dal Presidente del Consiglio Comunale, in difesa del futuro del sistema ferroviario del Mugello – Val di Sieve;

UDITO il dibattito consiliare nel corso del quale sono stati illustrati gli emendamenti alla mozione presentata;

DATO atto che in merito alla proposta di deliberazione non è stato acquisito il parere ex art. 49 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 trattandosi di un mero atto d'indirizzo;

Consiglieri presenti e votanti 15
Con voti favorevoli 14 e N° 1 contrario Celli Stefano

DELIBERA

1. DI APPROVARE la mozione emendata in difesa del futuro del sistema ferroviario del Mugello – Val di Sieve, allegata sotto la lettera A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

**Allegato A) alla delibera
n. 104/cc del 18.10.2011**

MOZIONE

In difesa del futuro del sistema ferroviario del Mugello – Val di Sieve

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunito in data 18 ottobre 2011

VISTA la comunicazione dell'Assessore Regionale di Trasporti Ceccobao su “Lo stato di attuazione dell'atto aggiuntivo all'intesa generale tra Governo e Regione Toscana sulle infrastrutture di trasporto del 22 gennaio 2010”;

CONSIDERATO che le posizioni espresse dall'Assessore Ceccobao in quella sede sono state corrette e riviste da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che richiede al Governo e a RFI la piena attuazione degli impegni sull'Alta velocità in Mugello ad oggi sottoscritti, anche per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie;

VISTO l'accordo “Integrazione all'atto aggiuntivo del 22 gennaio 2010 all'intesa Generale Quadro del 18 aprile 2003”, sottoscritto da Governo e Regione Toscana nel quale, per quanto riguarda la Linea Faentina, è previsto un investimento di 1 mln di euro per uno studio di fattibilità per la riqualificazione della linea;

RILEVATO come lo studio di fattibilità sia, come ribadito nello stesso accordo, inerente la riqualificazione del *sistema ferroviario del Mugello – Val di Sieve*, per consentire il transito dei treni merci approfondendo l'ipotesi di interconnessione con la nuova linea AV/AC in comune di Scarperia a seguito dell'approfondimento anche con riferimento agli impegni assunti nel protocollo d'intesa, tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, TAV, Regione Toscana e Enti Locali interessati, del 24 aprile 1997, per un importo, aggiornato con l'accordo del 15 febbraio 2011, di 31 milioni di euro".

VISTO che il 22 gennaio 2011 è stato sottoscritto dal Presidente della Comunità Montana e dall'assessore alla Mobilità della provincia di Firenze, da molti sindaci del Mugello e da altri soggetti, il "Patto per la Faentina", documento redatto e presentato dal locale "Comitato pendolari Mugello, Attaccati al treno";

EVIDENZIATO come i pendolari del Mugello e tutti quei soggetti che a suo tempo hanno sottoscritto il "Patto per la Faentina", rivendicano da tempo il rispetto degli accordi sottoscritti a partire dal 1995 inerenti l'elettrificazione dell'intera tratta e lo stanziamento dei fondi previsti, considerandoli come unica fonte di sopravvivenza per la linea;

CONSIDERATO altresì che son passati 15 anni dagli accordi sull'elettrificazione e oramai 5 anni dalla richiesta delle amministrazioni del Mugello, tramite l'Assemblea della Comunità Montana del Mugello, di convertire i fondi in materiale rotabile nuovo, *contribuendo così anche a salvaguardare eccellenze produttive come quelle dell'Ansaldo-Brera di Pistoia su cui è positivamente impegnata Regione Toscana*;

CONSIDERATO che, a causa dei pesanti tagli operati dal Governo, la drammatica situazione che investe il trasporto pubblico locale rischia di rendere decisamente insostenibile la situazione della mobilità da e verso Firenze;

VISTA la sensibilità al tema dimostrata da questo Consiglio, che si è sempre espresso in difesa del trasporto pubblico *anche attraverso la mozione del 25.11.2010 approvata all'unanimità*;

RITIENE

Fondamentale per il Mugello che i fondi previsti dagli accordi sopra citati, pari a 31 mln di euro, siano utilizzati in materiale rotabile nuovo ed altri interventi necessari per l'ammodernamento dell'attuale *sistema ferroviario del Mugello – Val di Sieve*,;

IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA E IL CONSIGLIO COMUNALE

- a mettere in campo tutte le azioni più opportune per rivendicare lo stanziamento dei fondi previsti;
- a riferire nella Commissione consiliare competente tutti gli eventuali aggiornamenti della situazione;
- a organizzare, insieme al Comitato Pendolari e altri enti locali del Mugello, iniziative volte a rivendicare il miglioramento del *sistema ferroviario del Mugello – Val di Sieve* e a garantire il rispetto degli accordi sottoscritti.

Si trasmette la presente mozione:

- al Presidente della Regione Toscana
- al Presidente della Provincia di Firenze
- all'Assessore ai trasporti della Regione Toscana
- all'assessore ai trasporti della Provincia di Firenze
- al Sindaco del Comune di Firenze

COMUNE DI VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

Tel. 055 / 843921
Fax. 055 / 844275
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

- ai Sindaci dei comuni del Mugello e Alto Mugello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
TAI CARLOTTA

Il Segretario Comunale
ZARRILLO ANTONIA